

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

(data ud. 12/06/2023) 16/06/2023, n. 17325

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente rel. -

Dott. PAPA Patrizia - Consigliere -

Dott. CAVALLINO Linalisa - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. CHIECA Danilo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 36545 del 2018 promosso da:

A.A. e B.B., rappresentati e difesi dall'Avvocato Giorgio Bacchelli,
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Lucia Zaccagnini
in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7;

- ricorrenti -

contro

C.C., rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesca Chiarini e
Andrea Pansini;

- controricorrente -

per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna, depositata
in cancelleria il 25 maggio 2018, pronunciata nel procedimento
iscritto al n. R.G. 15665-2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal Presidente Alberto Giusti.

Svolgimento del processo

1. - Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 12 ottobre 2017, gli avvocati A.A. e B.B. chiedevano al Tribunale di Bologna la condanna del signor C.C. al pagamento della somma di Euro 16.575, oltre interessi, a titolo di compenso per l'attività di assistenza legale da essi svolta in sede giudiziale e stragiudiziale.

I ricorrenti riferivano di aver ricevuto dal C.C., nel maggio 2014, l'incarico di assisterlo in sede giudiziale nella causa intentata dal fratello in relazione alla divisione di vari cespiti immobiliari e che, all'esito di una trattativa instaurata fra le parti, assistite dai rispettivi difensori, dopo la prima udienza la controversia era stata transatta mediante un accordo formalizzato con rogito del 17 ottobre 2016.

Si costituiva il signor C.C., resistendo. Il convenuto contestava la debenza dei compensi e spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per negligenza degli avvocati.

Con ordinanza depositata il 25 maggio 2018, il Tribunale di Bologna, in esito al procedimento svoltosi con il rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, liquidava e ingiungeva a C.C. il pagamento, in favore dei professionisti in solido, di Euro 6.907,75 e, dell'avv. A.A., di Euro 500, disponendo, in particolare, ai fini dell'applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 6, in tema di aumento del compenso per l'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione di un importo pari ad Euro 1.907,75.

2. - Con ordinanza depositata il 18 luglio 2018, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso per correzione di errore materiale proposto dagli avvocati A.A. e B.B., accogliendo, per converso, l'istanza di correzione presentata dal signor C.C. al fine di ottenere la rettifica del provvedimento a fronte dell'errore di calcolo occorso.

Nello specifico, il Tribunale escludeva che l'ordinanza decisoria fosse affetta da un errore materiale nella parte in cui aveva liquidato, per l'attività prestata in occasione ed ai fini della transazione della causa, l'importo di Euro 1907,75.

3. - Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna, gli avvocati A.A. e B.B. hanno interposto ricorso, con atto notificato il 10 dicembre 2018, sulla base di un unico motivo.

Ha resistito, con controricorso, il C.C..

4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. In prossimità della camera di consiglio il controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico motivo di ricorso, viene censurato il vizio di violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 6.

In particolare, i ricorrenti si dolgono dell'illogicità e dell'incoerenza dell'interpretazione della norma seguita dal Tribunale: l'ordinanza impugnata, infatti - anzichè incrementare, in ragione del raggiungimento di un accordo transattivo grazie all'ausilio degli avvocati, il corrispettivo totale dovuto a questi ultimi di un quarto del compenso liquidabile per la fase decisoria - avrebbe semplicemente riconosciuto una somma ulteriore e separata, pari al 25 per cento dell'importo da liquidarsi nella fase conclusiva del giudizio.

L'erroneità dell'esegesi del comma 6 della disposizione si ricaverebbe da una pluralità di elementi: le tariffe forensi ormai abrogate, che prevedevano, per l'opera prestata per la conciliazione, un compenso intorno al 40 per cento del corrispettivo per la redazione delle difese conclusive; il D.M. n. 140 del 2012, le cui disposizioni conducevano, in caso di conciliazione, al riconoscimento di un compenso pari, di fatto, al 50 per cento della parcella prevista per la fase decisoria; la relazione illustrativa del D.M. n. 55 del 2014, che valorizza la portata premiale e deflattiva della disposizione.

Ad avviso dei ricorrenti, l'erroneità dell'interpretazione seguita dal Tribunale di Bologna sarebbe suggerita dalla stessa interpretazione letterale del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, il quale avrebbe recato, in caso contrario, una formulazione testuale differente.

Nella specie, la somma correttamente liquidabile per l'assistenza prestata nella fase della transazione sarebbe, secondo i ricorrenti, di Euro 9.538,75, risultante dal compenso liquidabile per la fase decisoria - Euro 7.631 - aumentato fino a un quarto, laddove il Tribunale ha liquidato il minor importo di Euro 1907,75.

2. - Prima di esaminare il fondo della censura, devono essere scrutinate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa del controricorrente.

2.1. - Privo di fondamento è il rilievo secondo cui il motivo di ricorso atterrebbe esclusivamente "all'ordinanza pronunciata ex art. 287 c.p.c. in data 12 luglio 2018 (depositata in data 18 luglio 2018) con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale".

Infatti, dal testo del ricorso per cassazione è chiaramente desumibile che esso si rivolge contro l'"ordinanza decisoria pronunciata dal Tribunale di Bologna, sezione seconda, depositata il 25 maggio 2018" (così a pag. 1), pronunciata a seguito di ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c., trattato con il rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14. L'indicazione è ribadita a pag. 4, nella quale si individua il punto in contestazione della pronuncia impugnata, là dove essa, in relazione al compenso per l'intervenuta transazione, calcola "l'aumento di un quarto del valore liquidabile per la fase decisoria". E la censura articolata è coerente con il capo decisorio così individuato, perchè essa tende a vedere affermato il principio, diverso da quello che sostiene la statuizione impugnata, secondo cui il compenso dell'avvocato, per l'attività prestata per la transazione della causa, deve essere calcolato prendendo come base il compenso previsto per la fase decisoria ed aumentando quest'ultimo di regola fino ad un massimo di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

2.2. - Contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, inoltre, il ricorso descrive in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, dedicando all'esposizione dello svolgimento del processo la parte introduttiva e consentendo alla Corte di comprendere correttamente il significato e la portata della censura rivolta al provvedimento impugnato.

2.3. - E' infine da escludere che il ricorso abbia violato la regola della chiarezza per avere, nella rubrica del motivo, cumulato l'ipotesi della "violazione di norme di diritto" e quella di "falsa applicazione di norme di diritto". Non è riscontrabile nessuna indebita mescolanza o sovrapposizione di profili eterogenei: la questione di diritto è delineata nitidamente attraverso la deduzione del vizio rientrante nel paradigma dell'art. 360 c.p.c. e mediante l'illustrazione della critica rivolta al provvedimento impugnato.

3. - Nel merito, la censura è fondata.

Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, recante il regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, prevede, nel testo *ratione temporis* applicabile, che "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta".

La questione che pone il ricorso è se all'avvocato vada riconosciuto, nel caso (di conciliazione o) di transazione della causa, oltre al compenso per le fasi già svolte, una somma ulteriore fino a un quarto di quanto previsto per la fase decisionale, oppure se all'avvocato spetti un compenso pari a quanto previsto per tale ultima fase, aumentato fino al 25%.

Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in questa sede impugnata, ha scelto la prima strada: ha calcolato e liquidato il compenso per la transazione raggiunta aggiungendo al quantum derivante dall'attività fino a quel momento svolta un importo nella misura del 25% rispetto a quello che sarebbe spettato ai difensori per la fase decisionale, ove l'attività in quest'ultima fase fosse stata prestata. Il giudice a quo ha pertanto liquidato, per la transazione raggiunta, un quarto del compenso previsto per la fase decisoria.

L'interpretazione della norma regolamentare che ha informato la statuizione del Tribunale non appare a questa Corte di legittimità condivisibile.

Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4 ha introdotto nella determinazione del compenso dell'avvocato un incentivo deflattivo: la conclusione delle liti giudiziali è incentivata con la previsione di un "aumento" del

compenso dovuto all'avvocato che raggiunga la "conciliazione giudiziale" o la "transazione" della controversia rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, infatti, è previsto che la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

La norma non si limita a prevedere una voce del compenso, ma fissa anche una liquidazione in aumento rispetto a quella altrimenti liquidabile per la fase decisionale.

Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all'opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell'autorità giudiziaria.

La norma regolamentare, interpretata anche alla luce dell'evidente funzione premiale che la connota per l'effetto deflattivo del contenzioso insito nella transazione, esibisce un significato diverso da quello fatto proprio dall'ordinanza impugnata, nel senso che, quando il giudizio venga definito con una transazione e il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell'accordo, all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto.

All'avvocato va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento fino al 25% di esso, ossia l'intero compenso per la fase decisionale, aumentato fino al 25%.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, pertanto, all'avvocato, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, è sempre dovuto il compenso liquidabile per la fase decisionale, che può essere aumentato fino a un quarto.

Poichè la norma mira ad incentivare le conciliazioni e le transazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità verrebbe frustrata se

il corrispondente importo fosse costituito da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale.

In altri termini, l'interpretazione seguita dal Tribunale di Bologna - secondo cui, nel caso di transazione, l'avvocato avrebbe diritto a vedersi riconosciuto un compenso per una porzione di quanto gli sarebbe spettato per la fase decisionale - per un verso non coglie l'intima ratio incentivante della previsione del decreto ministeriale nè il significato dell'aumento, e per altro verso non considera che spesso l'opera prestata per giungere ad un accordo transattivo (contatti, trattative, incontri, stesura degli accordi) impegna il professionista forense ben di più che la predisposizione delle difese conclusive nelle quali essenzialmente si sostanzia l'attività per la fase decisionale.

L'interpretazione che il Collegio ritiene preferibile non trova ostacolo nella circostanza che con il testo attualmente vigente (con decorrenza dal 23 ottobre 2022) del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 6, conseguente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 2022, art. 2, si prevede, espressamente, che "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta".

Invero, la circostanza che il novellato comma 6 abbia reso più esplicita, superando le iniziali ambiguità di una disposizione polisensa, la previsione dell'aumento del compenso spettante al professionista nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, non significa che, al medesimo esito, non possa giungere l'interprete, chiamato a confrontarsi con l'esegesi del testo precedente.

La modifica normativa apportata dal D.M. n. 147 del 2022 è, infatti, realmente innovativa nella parte in cui prevede l'aumento, secco, "di un quarto", laddove il testo originario contemplava un aumento, graduabile, "fino a un quarto".

Per il resto - nella parte in cui determina il compenso, nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, con un

aumento percentuale - il testo novellato chiaramente rifugge da un'opzione secondo cui il compenso del professionista che ha ridotto il ricorso al giudice possa essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la controversia si fosse risolta con la decisione dell'autorità giudiziaria, in tal senso dando continuità ad un significato desumibile dal testo originario dell'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale. Ma già la lettera e la ratio del testo originario, sia pure affidate ad una formulazione incerta e ambigua, consentivano di pervenire al medesimo esito, ora reso soltanto più esplicito attraverso una tecnica redazionale più incisiva e pregnante.

4. - Il ricorso è accolto.

L'ordinanza impugnata è cassata, in relazione alla censura accolta.

La causa è rinviata al Tribunale di Bologna, che la deciderà in diversa composizione, attenendosi al principio di diritto secondo cui, ai sensi del D.M. n. 55 del 2004, art. 4, comma 6, nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all'avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2023